

Circolare Assilea: ministero dei trasporti ancora al lavoro sull'infrastruttura telematica

Sul parco auto fusioni neutre

Aggiornamento della carta di circolazione in stand by

DI VALERIO STROPPA

Se la società intestataria del veicolo cambia nome l'aggiornamento della carta di circolazione resta in stand-by. Il ministero dei trasporti è ancora al lavoro sull'infrastruttura telematica. Con conseguente inapplicabilità (momentanea) delle sanzioni previste dall'articolo 94 del codice della strada. A sottolinearlo è l'Associazione italiana leasing con la circolare n. 2/2013, che fa seguito alla nota diffusa il 6 dicembre 2012 dal Dipartimento trasporti terrestri - Dg per la motorizzazione e relativa alle nuove norme disposte dal dpr n. 198/2012. Quest'ultimo, introducendo l'articolo 247-bis del dpr n. 495/1992 (regolamento di attuazione del codice della strada), ha previsto che in caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario del libretto di circolazione di veicoli, moto e rimorchi, anche derivante da operazioni straordinarie, ma che non danno vita a un soggetto giuridico distinto da quello originario, gli interessati devono chiedere al competente ufficio del Dipartimento trasporti l'aggiornamento della carta di circolazione. Si tratta, per esempio, di aziende ogget-


to di trasformazioni o fusioni, che però mantengono il parco auto. Il 6 dicembre scorso, tuttavia, il ministero dei trasporti ha precisato che le procedure informatiche necessarie per la corretta applicazione della nuova disciplina sono tuttora in fase di realizzazione. Assilea evidenzia quindi come, alla luce dell'impossibilità tecnica all'aggiornamento degli archivi resa nota dalla Motorizzazione, l'applicabilità della norma è sospesa, così come le relative sanzioni.

Il tema, peraltro, è stato oggetto di discussione in un incontro tenutosi nei giorni scorsi tra le delegazioni di Assilea e Aniasa da una parte e la Direzione generale per la motorizzazione dall'altra. Tra i punti affrontati l'individuazione del soggetto tenuto all'aggiornamento nel caso di auto in leasing. La soluzione prospettata è duplice: se la variazione di nome riguarda il soggetto proprietario (cioè la società di leasing) l'onere di aggiornamento è in capo a quest'ultimo; se invece la variazione concerne l'utilizzatore, sarà proprio il locatario a dover provvedere in autonomia, previa delega autorizzativa della società di leasing proprietaria del veicolo.

Nuovo obbligo anche per l'uso promiscuo

Anche le autovetture aziendali fornite in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni ricadono nella nuova previsione normativa che impone l'obbligo di aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli. Tuttavia sulla questione regna ancora incertezza e si attendono ulteriori indicazioni ministeriali. Lo ha evidenziato il ministero dei trasporti con il parere n. 34323 del 14 dicembre 2012. La legge di riforma stradale 120/2010 ha innovato molti istituti rinviando ai necessari provvedimenti esecutivi la messa a regime del sistema. L'art. 94/4-bis del codice disciplina le ipotesi di variazione dell'intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori. Il nuovo art. 247-bis del regolamento stradale, introdotto dal dpr 198/2012, specifica dettagliatamente queste ipotesi evidenziando che non sfuggirà alla sanzione di 653 euro e al ritiro del libretto chiunque verrà pizzicato con un veicolo con filie-

ra della titolarità del mezzo oscurata. Attenzione però anche all'uso non occasionale dei veicoli da parte di terzi. In caso di comodato, esclusi i casi di utilizzo dei veicoli da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito si protrae per più di trenta giorni il nominativo del comodatario dovrà essere annotato sulla carta di circolazione. Per la locazione senza conducente sarà invece sufficiente il semplice aggiornamento del ced. In attesa dell'avvio delle procedure informatiche necessarie anche per rendere conseguentemente operativi gli aspetti sanzionatori, l'Associazione degli industriali ha richiesto chiarimenti sui veicoli aziendali dati in uso promiscuo ad amministratori, soci o dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni. A parere del ministero anche questa categoria di veicoli è soggetta al nuovo obbligo. Sull'importante questione è intervenuta nel frattempo anche l'Associazione italiana leasing che con la nota del 29 gennaio 2013 ha evidenziato agli associati le criticità della riforma declinate sul parco auto soggetto a locazione finanziaria.



Stefano Manzelli